



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
tel + 39 040 377 2454 fax + 39 040 377 2463	attprod@regione.fvg.it I - 34132 Trieste, via Trento 2

BANDO allegato alla deliberazione della
Giunta regionale n. 701.. del...21 aprile 2011..

Fondo Europeo di Sviluppo Regionale
Programmazione 2007-2013

Obiettivo competitività regionale e occupazione
Asse 5 – Ecosostenibilità ed efficienza energetica
Attività 5.1.a. –Sostenibilità energetica
Linea d'intervento 5.1.a.1 – “Sostenibilità ambientale”

Incentivi per iniziative rivolte a sostenere
l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti
rinnovabili da parte delle imprese turistiche
del Friuli Venezia Giulia

INDICE

Capo I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi	3
Art. 2 – Normativa di riferimento.....	3
Art. 3 – Definizioni	5
Art. 4 - Iniziative finanziabili	6
Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti	8
Art. 6 - Settori esclusi	9
Art. 7 - Divieto di cumulo	9
CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO	10
Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili.....	10
Art. 9 – Caratteristiche e intensità dell'aiuto	10
Art. 10 – Limiti di spesa e di contributo	10
Art. 11 Spese ammissibili.....	14
Art. 12 - Spese non ammissibili.....	16
Art. 13 – Avvio, durata e conclusione dell'iniziativa	17
CAPO III - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE	17
Art. 14 – Modalità e termini per la presentazione delle domande	17
Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande	18
Art. 16 – Valutazione tecnica e criteri di priorità.....	19
Art. 17 – Concessione del contributo	20
CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE.....	21
Art. 18 - Erogazione in via anticipata	21
Art. 19 - Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione.....	22
Art. 20 – Presentazione della rendicontazione.....	22
Art. 21 – Modalità di rendicontazione	22
Art. 22 – Certificazione delle spese	24
Art. 23 - Liquidazione del contributo	24
Art. 24 – Sospensioni dell'erogazione del contributo	24
CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE	25
Art. 25 - Obblighi dei beneficiari.....	25
Art. 26 – Vincoli di destinazione e operatività delle iniziative.....	26
Art. 27 – Operazioni straordinarie	27
Art. 28 – Proroghe	27
Art. 29 – Controlli e verifiche tecniche	28
Art. 30 – Riduzione del contributo	28
Art. 31 Revoca del provvedimento di concessione	28
CAPO VI – NORME FINALI.....	29
Art. 32 - Disposizione di rinvio.....	29
Art. 33 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari.....	29
Art. 34 – Elementi informativi	29
Art. 35 – Elenco degli allegati	30

Capo I – FINALITÀ E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l'accesso ai finanziamenti previsti dal Programma Operativo Regionale (POR) della Regione Friuli Venezia Giulia, finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) per l'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, programmazione 2007 – 2013 - ASSE 5 "Ecosostenibilità ed efficienza energetica" - Attività 5.1.a "Sostenibilità energetica" – Linea d'intervento 5.1.a.1. "Sostenibilità ambientale".

2. I finanziamenti per l'attività di cui al comma 1 sono finalizzati a sostenere le iniziative rivolte a promuovere l'efficienza energetica con riferimento, tra l'altro, al risparmio energetico commisurato all'attività complessiva dell'insediamento produttivo, alla tutela ambientale e all'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili, nonché allo sviluppo della "filiera dell'energia", al fine di concorrere al raggiungimento dei seguenti obiettivi individuati nel POR – FESR 2007-2013:

- a) obiettivo specifico: promuovere l'eco-sostenibilità di lungo termine della crescita economica;
- b) obiettivo operativo: sostenere l'efficienza energetica e l'utilizzo delle fonti rinnovabili.

3. Il presente bando concorre al conseguimento degli obiettivi richiamati al comma 2, misurati attraverso gli indicatori di monitoraggio riportati nella modulistica prevista per la presentazione della domanda.

Art. 2 – Normativa di riferimento

1. I contributi per le iniziative di cui al presente bando sono concessi nel rispetto di quanto previsto dai seguenti provvedimenti:

- a) regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006;
- b) regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 (recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e s.m.i.;
- c) regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 (relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 210 del 31 luglio 2006 e s.m.i.;
- d) regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale), pubblicato in G.U.U.E. serie L n. 45 del 15 febbraio 2007 e s.m.i.;
- e) regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 (Regolamento di esecuzione del regolamento CE n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione), in materia di ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai fondi strutturali nel periodo 2007-2013;

- f) decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva CE 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i.;
- g) deliberazione n. 42/2002: condizioni per il riconoscimento della produzione di energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del D.Lgs. n.79 del 16 marzo 1999 e s.m.i.;
- h) decreto 6 agosto 2009. Ministero dell'Economia e delle Finanze. Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'art. 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i.;
- i) decreto 6 agosto 2010, Ministero dello Sviluppo Economico, Incentivazione per la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare;
- j) Norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari L. 13 agosto 2010, n. 136 – D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazione della legge 17 dicembre 2010, n. 217;
- k) Programma Operativo Regionale (POR) FESR 2007–2013, Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" della Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato POR FESR 2007-2013, adottato con Decisione della Commissione europea C (2007) 5717 del 20 novembre 2007, come modificata con Decisione della commissione europea C(2010) 5 del 4 gennaio 2010, recante "modifica della decisione C(2007)5717 che adotta il programma operativo per l'intervento comunitario del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Competitività regionale e occupazione" nella Regione Friuli Venezia Giulia in Italia";
- l) legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 - Legge comunitaria 2007);
- m) legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo";
- n) legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 "Disciplina organica dei lavori pubblici";
- o) legge regionale 18 agosto 2005, n. 23 "Disposizioni in materia di edilizia sostenibile";
- p) legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 "Codice regionale dell'edilizia";
- q) regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2008, n. 238 (Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale FESR Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" 2007-2013) e successive modifiche;
- r) decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 0463/Pres "Indicazione e aggiornamento della definizione di microimpresa, piccola e media impresa ai sensi dell'art. 38, comma 3, della L.R. 7/2000" e s.m.i.;
- s) decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo);
- t) deliberazione della Giunta regionale n. 1494 del 3 luglio 2009, con la quale la Giunta regionale ha preso atto del documento di sintesi che individua i criteri di selezione delle operazioni nell'ambito del POR FESR 2007 – 2013, come approvato in data 23 maggio 2008 nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza, tra i quali quelli relativi all'attività 5.1.a);
- u) deliberazione della Giunta regionale n. 458 dd. 11 marzo 2010, avente ad oggetto l'individuazione di distinti criteri di selezione per le modalità di gestione speciale e ordinaria dell'attività 5.1.a);
- v) scheda attività 5.1.a) approvata con deliberazione della Giunta regionale dd. 31 marzo 2010, n. 631, avente ad oggetto l'approvazione della scheda di attività 5.1.a POR FESR 2007-2013 revisionata a seguito dell'intervenuta modifica dei criteri di selezione;
- w) Circolare D.C. Finanze, patrimonio e programmazione n. 3 dd. 2.02.2011.

Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si adottano le seguenti definizioni:

- a) **fonti energetiche rinnovabili o fonti rinnovabili**: le fonti energetiche rinnovabili non fossili (eolica, solare, geotermica, del moto ondoso, maremotrice, idraulica, biomasse, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas);
- b) **biomasse**: la parte biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali) e dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, compresa la pesca e l'acquacoltura;
- c) **PMI (piccole e medie imprese)**: le imprese che soddisfano i parametri dimensionali di cui al decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463/Pres e s.m.i.;
- d) **GI (grandi imprese)**: le imprese che non rientrano nella definizione di piccole e medie imprese di cui alla lettera c);
- e) **aree SIC (Siti di Importanza Comunitaria) e aree ZPS (Zone di Protezione Speciale)**: aree che tutelano habitat e specie animali e vegetali significative a livello europeo (SIC - Direttiva 92/43/CEE) e aree rivolte alla tutela degli uccelli e dei loro habitat (ZPS - Direttiva 79/409/CEE). Nel loro insieme SIC e ZPS costituiscono la Rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva 92/43/CEE. La Regione Friuli Venezia Giulia ha costituito una propria rete di SIC e ZPS (per approfondimenti: <http://www.regione.fvg.it/rafvfg/territorioambiente/dettaglio.act?dir=/rafvfg/cms/RAFVG/AT9/ARG5/FOGLIA16>);
- f) **aree naturali protette**: aree individuate ai sensi della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali) e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulla aree protette) (per approfondimenti <http://www.regione.fvg.it/asp/parchiareeprotette/>);
- g) **Autorità di Gestione (ADG)**: l'organismo responsabile della gestione e attuazione del Programma secondo quanto stabilito dall'art. 60 del Regolamento CE n. 1083/2006 e come specificato nell'art. 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j). Tale organismo è individuato nel Servizio gestione fondi comunitari della Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie;
- h) **Struttura regionale attuatrice (SRA)**: la Direzione centrale attività produttive - Servizio Affari generali, amministrativi e per l'accesso al credito delle imprese, responsabile dell'attuazione e della gestione dell'attività 5.1.a prevista dal Programma Operativo Regionale, che esercita le funzioni e assume le responsabilità connesse all'attuazione del Programma Operativo, secondo quanto stabilito dall'art. 6 del regolamento di attuazione del POR di cui all'articolo 2, comma 1, lettera j) e delle Convenzioni stipulate con le Camere di Commercio della Regione;
- i) **Organismi intermedi**: le quattro C.C.I.A.A. della Regione, che svolgono le funzioni delegate dalla Struttura regionale attuatrice in base alle Convenzioni stipulate con l'Amministrazione regionale;
- l) **superficie riqualificata**: superficie esterna delimitante un volume riscaldato, sulla quale a seguito di un insieme coordinato di opere sono state modificate le caratteristiche prestazionali riferite al consumo di energia primaria;
- m) **corpi illuminanti**: dispositivo in grado di produrre una sorgente luminosa costituita normalmente da un'armatura, un sistema ottico, un riflettore, un reattore e una lampada;
- n) **combustibile pulito**: vettore energetico in grado di annullare o abbassare sensibilmente le emissioni di CO₂;
- o) **cogenerazione**: la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica;
- p) COP - EER: Indici di efficienza energetica (Energy efficiency ratio – Coefficient of performance) indicativi del grado di efficienza energetica di macchine frigorifere con riferimento al funzionamento invernale (COP) ed estivo (EER).

Art. 4 - Iniziative finanziabili

1. Sono ammissibili a contributo, nei rispettivi ambiti di intervento, le iniziative che insistono sulla sede o unità operativa attiva al momento della presentazione della domanda (come da visura camerale), localizzata sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia dei soggetti di cui all'art. 5, di seguito elencate:

a) Ambito: Risparmio energetico

1. Interventi di riqualificazione dei componenti opachi e finestrati degli edifici;
2. Interventi di sostituzione di macchine ed apparecchiature esistenti con nuove macchine ed apparecchiature ad elevata efficienza energetica riconducibili alle seguenti tipologie
 - a) sostituzione di motori elettrici con motori ad elevata efficienza;
 - b) installazione di inverter;
 - c) sostituzione di corpi illuminanti esistenti (esterni ed interni) con corpi illuminanti ad elevata efficienza energetica;
 - d) sostituzione di generatori di calore esistenti con generatori di calore con tecnologia a condensazione;
3. Interventi per la realizzazione di impianti finalizzati allo sfruttamento della risorsa geotermica in sostituzione di impianti di produzione del calore esistenti;
4. Altri interventi finalizzati al risparmio energetico o al recupero di cascami di energia;

b) Ambito: Fonti rinnovabili

1. Interventi per la realizzazione di impianti fotovoltaici;
2. Interventi per la realizzazione di impianti solari termici;
3. Interventi per la realizzazione di impianti eolici;

c) Ambito: Cogenerazione di energia e calore

1. Interventi per la realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
2. Interventi per il miglioramento/conversione di un impianto di produzione di energia esistente in una unità di cogenerazione ad alto rendimento;

d) Ambito: Sostituzione di idrocarburi con altri combustibili

1. Adeguamento di impianti che utilizzano come combustibili idrocarburi al fine di renderli compatibili con combustibili "puliti", anche mediante l'installazione di nuovi generatori.
2. Le iniziative di cui al comma **1)** del presente articolo devono essere accompagnate da una relazione tecnica di progetto redatta conformemente al modello e alle indicazioni dell'allegato E, siglata da un professionista abilitato. Tale relazione dovrà dare evidenza del fabbisogno energetico complessivo dell'impresa in un arco temporale di 12 mesi consecutivi, nonché dimostrare il risparmio energetico conseguito dall'impresa per l'intervento realizzato.
3. Le iniziative di cui al comma 1, lettera **a) 1.** devono, a pena di inammissibilità, prevedere per ciascun componente riqualificato un livello di isolamento degli edifici superiore del 30% rispetto a quanto previsto alle tabelle 2, 3, 4 dell'allegato "C" del D.Lgs 311/06 del 29.12.2006, come indicato all'Allegato D – Scheda del progetto. Per tali iniziative è richiesta la predisposizione, a firma di un tecnico abilitato, del certificato di prestazione energetica dell'edificio, redatto secondo il protocollo VEA, nello stato di fatto e nella situazione di progetto, limitatamente alla componente energetica. Il risparmio energetico per tali iniziative viene determinato sulla base del confronto dell'indice di prestazione energetica prima e dopo l'intervento.
4. Rientrano nelle iniziative di cui al comma 1, lettera **a) 2.** esclusivamente quelle elencate dalla lettera a) alla d). Per gli interventi di cui al comma 1, lettera **a) 2.a** i motori ad elevata efficienza devono, a pena di inammissibilità, essere classificati EEF1 sulla base di dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera **a) 2.c**, i corpi illuminanti ad elevata efficienza energetica dovranno, a pena di inammissibilità, essere conformi alla DIRETTIVA 2009/125/CE e tale conformità dovrà essere comprovata da idonea dichiarazione di conformità rilasciata dal fabbricante.

Per le iniziative di cui al comma 1, lettera **a) 2.d**, i generatori di calore dovranno, a pena di inammissibilità, essere del tipo a condensazione con marcatura 4 stelle ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660.

5. Le iniziative di cui al comma 1, lettera **a) 3**, prevedono la realizzazione di impianti geotermici a pompa di calore con o senza prelievo di fluido. Le pompe di calore installate dovranno, a pena di inammissibilità, avere COP ed EER superiore al valore minimo riportato nell'allegato I del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 06/08/2009.

6. Le iniziative di cui al comma 1, lettera **a) 4**, prevedono la realizzazione di interventi non ricompresi ai punti da 1 a 3 dell'ambito a) di cui al comma 1, realizzati sull'unità locale attiva o su impianti o macchinari esistenti internamente all'impresa e finalizzati al risparmio energetico. Il soggetto proponente dovrà presentare una dettagliata relazione tecnica di progetto, a firma di un tecnico abilitato, redatta in conformità al modello e alle indicazioni dell'Allegato E "Relazione tecnica di progetto", con evidenza degli interventi oggetto della domanda di contributo, del risparmio energetico previsto e della spesa prevista per l'iniziativa.

7. Le iniziative di cui al comma 1, lettere **b) 1 e b) 3** devono essere dimensionate, pena l'inammissibilità a finanziamento, in modo da consentire una produzione di energia non superiore al fabbisogno elettrico specifico di ciascuna impresa, risultante dalle bollette di fornitura dell'energia elettrica relative all'unità locale attiva per un periodo di 12 mensilità consecutive. Non sono parimenti ammissibili a finanziamento iniziative che prevedono l'installazione di pannelli fotovoltaici collocati a terra.

8. Le iniziative di cui al comma 1, lettere **b) 1. e b) 3**, saranno considerate ai fini del finanziamento esclusivamente qualora il contratto di fornitura di energia elettrica, che identifica in maniera univoca la rete di utente, risulti in capo al soggetto richiedente il contributo.

9. Le iniziative di cui al comma 1, lettera **b) 1**, prevedono l'installazione di pannelli fotovoltaici connessi o non connessi alla rete di distribuzione elettrica¹, per le quali il soggetto proponente non intenda accedere alle tariffe incentivanti previste dal D.MiSE . 06 agosto 2010

10. Le iniziative di cui al comma 1, lettera **b) 2**, prevedono l'installazione di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria, per finalità termiche legate al riscaldamento ambiente, o per finalità produttive.² Il risparmio di energia determinato per l'impresa a seguito delle iniziative sarà pari alla somma dell'energia utile raccolta dal collettore solare nel corso di una annualità, sulla base dei dati di calcolo riportati dal tecnico nell'allegato E "Relazione tecnica di progetto". Non sono ammissibili a finanziamento iniziative che prevedono l'installazione di collettori solari collocati a terra.

11. Le iniziative di cui al comma 1, lettera **b) 3**, prevedono l'installazione di impianti eolici con altezza non superiore a 1,5 metri e diametro di pala non superiore a 1 metro.

12. Per le iniziative di cui al comma 1, lettera **c)** finalizzate alla cogenerazione di energia e calore, sono ammissibili solamente progetti che utilizzano come combustibile il metano o le fonti rinnovabili di energia. Le iniziative previste al comma 1, lettere c.1 e c.2 devono, a pena di inammissibilità, soddisfare il valore dell'indice IRE maggiore o uguale di 0,100 (10%) e il valore dell'indice LT maggiore o uguale di 0,150 (15%)³. Gli elementi tecnici dell'intervento dovranno essere opportunamente riportati nell'allegato E "Relazione tecnica di progetto" a firma di un tecnico abilitato.

13. Le iniziative di cui al comma 1 lettera **d)** sono finalizzate all'adeguamento di impianti che utilizzano come combustibili idrocarburi al fine di renderli compatibili con combustibili puliti, comprese le

¹ Gli impianti fotovoltaici devono essere conformi alla scheda tecnica e alla specifica tecnica riportata nell'Allegato E al presente bando.

² I pannelli solari devono possedere una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle norme UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell'Unione Europea o della Svizzera.

³ Le definizioni delle grandezze e le modalità di calcolo degli indici sono definite in conformità alla Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas n° 42/02 dd. 19.03.2002.

biomasse⁴. Gli elementi tecnici dell'intervento dovranno essere opportunamente riportati nell'allegato E "Relazione tecnica di progetto" a firma di un tecnico abilitato.

14. Qualora l'intervento proposto a finanziamento implichi l'intervento su un componente del fabbricato rivestito con amianto e il beneficiario decida di intervenire per la contestuale bonifica del materiale presente, sarà riconosciuto un contributo aggiuntivo per tali interventi secondo quanto riportato nella tabella 7, al successivo art. 10. A conclusione dell'intervento dovrà essere presentata opportuna dichiarazione da parte di ditta specializzata attestante l'avvenuta rimozione del materiale con relativo smaltimento in discarica autorizzata. Tale contributo è riconosciuto limitatamente alla superficie del componente bonificato dall'amianto necessaria alla realizzazione dell'iniziativa in ambito energetico.

15. Ciascuna domanda di finanziamento presentata deve avere ad oggetto uno solo tra gli ambiti indicati all'art. 4, comma 1.

16. Non sono ammesse più di due domande di finanziamento per richiedente a valere sul presente bando.

17. Esclusivamente per l'ambito di cui all'art. 4, comma 1, lettera a, i richiedenti possono presentare un'unica domanda di finanziamento avente ad oggetto più iniziative tra quelle indicate nello stesso ambito. Al fine della quantificazione dei criteri di cui all'articolo 16 del bando concorrono tutte le iniziative ammissibili presentate nella domanda unica. Per gli ambiti di cui all'art. 4 comma 1, lettere b, c, d, qualora i richiedenti intendano presentare domanda di finanziamento per più iniziative, anche se ricadenti nello stesso ambito, dovranno predisporre domande distinte per ciascuna iniziativa.

18. Le iniziative avviate in data successiva al 1° luglio 2010 sono ammissibili a contributo a valere sul presente bando qualora le medesime non siano ancora concluse alla data di presentazione della domanda. S'intendono concluse alla data di presentazione della domanda le iniziative i cui documenti di spesa siano stati tutti emessi e regolarmente quietanzati entro tale data e per i quali sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione o collaudo o analoga documentazione nel caso di acquisizione di beni o servizi.

Art. 5 – Soggetti beneficiari e requisiti

1. Sono ammesse a beneficiare dei contributi previsti dal presente bando le piccole e medie imprese (PMI) e le grandi imprese (GI), come definite all'art. 3, lettere c) e d) del presente bando:

- a) turistiche, di cui alla Sezione I della classificazione Ateco 2007, limitatamente ai codici di seguito elencati:

55.10.00: Alberghi, con esclusione degli alberghi diffusi;

55.20.10: Villaggi turistici;

55.20.30: Rifugi di montagna;

55.20.51, limitatamente a case, appartamenti per vacanze, residence e affittacamere gestiti in forma imprenditoriale;

55.30.00: Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte;

79.11.00: Attività delle agenzie di viaggio;

79.12.00: Attività dei tour operator;

⁴ Nel caso di biomasse gli impianti devono prevedere: a) un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea EN 303-5; b) il rispetto dei limiti di emissione di cui all'Allegato IX alla parte quinta del D. Lgs. 3/4/06 n°152 e s.m.i., oppure i più restrittivi limiti fissati da norme regionali; c) l'utilizzo di biomasse combustibili ricadenti tra quelle ammissibili ai sensi dell'Allegato X alla parte quinta del già citato D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono possedere i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti al Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
- b) non essere attive nei settori richiamati all'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, né trovarsi in situazione di difficoltà, secondo la definizione di difficoltà fornita al paragrafo 2.1 della Comunicazione della Commissione 2004/C244/02, pubblicata sulla GU C 244 del 1.10.2004 riportata nell'Allegato A al presente bando;
- c) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali, quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;
- d) avere sede o almeno un'unità operativa attiva nel territorio regionale, con attività effettiva codificata dai codici ATECO 2007, come risultante dalla visura camerale e attestata dall'impresa nella domanda di contributo;
- e) non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300);
- f) non trovarsi nelle condizioni ostative alla concessione del contributo previste dalla vigente normativa antimafia;
- g) trovarsi in situazione di regolarità contributiva nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali. Al fine della verifica del rispetto di tale requisito:
 - la C.C.I.A.A. territorialmente competente dispone la concessione e la liquidazione del contributo previa acquisizione del DURC (o documentazione equipollente) attestante la regolarità contributiva dell'impresa. In caso di DURC (o documentazione equipollente) irregolare, il contributo non viene concesso;
- h) essere proprietari della struttura edilizia / terreno cui si riferisce l'iniziativa, ovvero disporre della medesima / del medesimo in base ad idoneo titolo (contratto di locazione/affitto; contratto di leasing; contratto di comodato; atto costitutivo di diritti reali di godimento) per un periodo almeno pari a quello dei vincoli di cui all'art. 26, previa autorizzazione scritta del proprietario;
- i) essere proprietari delle macchine e apparecchiature sulle quali viene realizzata l'iniziativa.

Art. 6 - Settori esclusi

1. Ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1998/2006, sono escluse dai benefici previsti per le iniziative di cui all'art. 4 le tipologie di aiuto e i settori di attività riepilogati sub Allegato A al presente bando.

Art. 7 - Divieto di cumulo

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 del presente bando non sono cumulabili con altri strumenti di incentivazione pubblici ottenuti per la stessa iniziativa.

CAPO II – RISORSE FINANZIARIE, SPESE AMMISSIBILI E INTENSITA' DI AIUTO

Art. 8 - Risorse finanziarie disponibili

1. Le risorse pubbliche disponibili per l'erogazione dei finanziamenti di cui al presente bando ammontano complessivamente a euro 2.000.000,00 di risorse POR, di cui euro 490.000,00 costituiscono la quota di cofinanziamento dell'Unione europea, euro 1.050.000,00 costituiscono la quota di cofinanziamento nazionale ed euro 460.000,00 costituiscono la quota di cofinanziamento regionale.
2. E' facoltà dell'Amministrazione regionale assegnare al presente bando ulteriori risorse.

Art. 9 – Caratteristiche e intensità dell'aiuto

1. Il contributo viene concesso sotto forma di aiuto non rimborsabile.
2. Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento(CE) n. 1998/2006, l'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
3. L'intensità massima degli incentivi corrisposti a titolo di aiuti in regime "de minimis" è pari all'80% della spesa ammissibile, come previsto al successivo art 10.

Art. 10 – Limiti di spesa e di contributo

1. Per le iniziative di cui all'**art. 4, comma 1, lettera a) 1.** che prevedono la riqualificazione dei componenti dell'involucro edilizio viene riconosciuto un limite di spesa ammissibile e di contributo secondo quanto riportato alla Tabella 1.

Tabella 1 – Iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) 1.

Tipologia di intervento	Costo convenzionale d'investimento al netto dell'IVA	Contributo massimo riconoscibile
Riqualificazione dei componenti opachi	C=100,00 Euro/mq	50 %
Riqualificazione dei componenti finestrati	C=720,00 Euro/mq	50 %

2. Per le iniziative di cui all'**art. 4, comma 1, lettera a) 2.** che prevedono la sostituzione di macchinari e apparecchiature esistenti con altri ad elevata efficienza energetica sono previste le intensità di contribuzione secondo quanto riportato alle Tabelle 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4.

Tabella 2.1 – Iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) 2.a

Tipologia di intervento	Costo convenzionale d'investimento al netto dell'IVA espresso in euro	Contributo massimo riconoscibile
Interventi per la sostituzione di motori elettrici con motori ad elevata efficienza classificati EEf1 (classe di potenza in kW)		
fino a 5,5	800,00	80%
7,5	950,00	80%
11	1.100,00	80%

15	1.300,00	80%
18,5	1.650,00	80%
22	1.950,00	80%
30	2.350,00	80%
37	2.750,00	80%
45	3.500,00	80%
55	4.200,00	80%
75	5.500,00	80%
≥ 90	6.300,00	80%

Tabella 2.2 – Iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) 2.b.		
Installazione di inverter (Classe di potenza kW)	Costo convenzionale d'investimento (compresa installazione) espresso in Euro, al netto dell'IVA	Contributo massimo riconoscibile
fino a 5,5	1.400,00	80%
7,5	1.400,00	80%
11	1.650,00	80%
15	2.050,00	80%
18,5	2.700,00	80%
22	3.000,00	80%
30	3.700,00	80%
37	4.200,00	80%
45	5.000,00	80%
55	5.700,00	80%
75	6.700,00	80%
≥ 90	8.200,00	80%

Tabella 2.3 – Iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) 2.c.		
Tipologia di intervento	Costo convenzionale d'investimento al netto dell'IVA espresso in euro	Contributo massimo riconoscibile
Sostituzione di corpi illuminanti esterni con nuovi apparecchi ad elevata efficienza energetica (Euro/punto luce)	$C=300,00*N$	80%
	Non si applicano costi convenzionali. Il soggetto proponente dovrà fornire idoneo preventivo di spesa.	Contributo massimo riconoscibile 80%

N= numero di punti luce esistenti sostituiti con corpi illuminanti ad elevata efficienza energetica

Tabella 2.4 – Iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) 2.d.		
Sostituzione di generatori di calore esistenti con nuovi generatori di calore con tecnologia a condensazione	Costo convenzionale d'investimento al netto dell'IVA espresso in euro	Contributo massimo riconoscibile
	$C=2.500,00+150,00*P$	50%

P= potenza nominale al focolare totale del nuovo generatore installato
Nel caso di sostituzione con più generatori di calore, il costo di investimento viene riconosciuto per

ciascun generatore in riferimento alla singola potenza.

3. Per le iniziative di cui all' **art. 4, comma 1, lettera a) 3.** che prevedono l'installazione di impianti alimentati a pompe di calore geotermiche in sostituzione di impianti di produzione del calore esistenti alimentati con combustibili non rinnovabili è riconosciuto un limite di spesa ammissibile ed un'intensità di contribuzione secondo quanto riportato alla Tabella 3.

Tabella 3 – Iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) 3.

Tipologia di intervento	Costo convenzionale d'investimento al netto dell'IVA espresso in euro	Contributo massimo riconoscibile
Installazione di pompe di calore in sostituzione di generatori di calore esistenti	$C=5.650,00 * P$	50%
P= potenza nominale elettrica della pompa di calore installata		

4. Per le iniziative di cui all' **art. 4, comma 1, lettera a) 4.** che prevedono la realizzazione di altri interventi finalizzati al risparmio energetico o al recupero di cascami di energia, viene riconosciuta un'intensità di contribuzione pari al 50% della spesa ammissibile per la realizzazione dell'intervento di risparmio energetico. Il costo di ogni intervento dovrà essere comprovato dal soggetto proponente tramite idoneo preventivo di spesa, allegato alla documentazione di domanda.

5. Per gli interventi di cui all'**art. 4, comma 1, lettera b) 1.** che prevedono la realizzazione di impianti fotovoltaici, è riconosciuto un limite di spesa ammissibile e di contributo secondo quanto riportato alla Tabella 4.

Tabella 4 – Iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) 1.

Tipologia di intervento	Costo convenzionale d'investimento al netto dell'IVA espresso in euro	Contributo massimo riconoscibile
Installazione di impianti fotovoltaici connessi o non alla rete di distribuzione elettrica (v. art. 4, comma 9)	$C= (5.000,00 + 5.000,00/P) * P$	50%
P= Potenza nominale totale dell'impianto espressa in kW		

6. Per le iniziative di cui all'**art. 4, comma 1, lettera b) 2.** che prevedono la realizzazione di impianti solari termici è riconosciuto un limite di spesa ammissibile e di contributo secondo quanto riportato alla Tabella 5.

Tabella 5 – Iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) 2.

Tipologia di intervento	Costo convenzionale d'investimento al netto dell'IVA espresso in euro	Contributo massimo riconoscibile
Installazione di impianti solari per uso termico a circolazione forzata	$C=(900,00 + 2.000,00/S)*S$	50%
Installazione di impianti solari per uso termico a circolazione naturale	$C=(500,00+2.000/S)*S$	50%
S= Superficie netta di captazione del pannello solare termico (m ²)		

7. Per le iniziative di cui all' **art. 4, comma 1, lettera b) 3.** che prevedono la realizzazione di impianti eolici, è riconosciuto un limite di spesa ammissibile e di contributo secondo quanto riportato alla Tabella 6.

Tabella 6 – Iniziative di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) 3.

Tipologia di intervento	Costo convenzionale d'investimento al netto dell'IVA espresso in euro	Contributo massimo riconoscibile
Impianti eolici	$C=(3.500,00 \cdot P)$	20%
P= potenza nominale totale dell'impianto espressa in kW		

8. Per le iniziative di cui all'**art. 4, comma 1 lettera c) 1 e c) 2.** che prevedono la realizzazione di nuovi impianti di cogenerazione ad alto rendimento, ovvero interventi per il miglioramento o la conversione di impianti di produzione esistenti in unità di cogenerazione ad alto rendimento, viene riconosciuta un'intensità di contribuzione pari al 50% della spesa ammissibile per la realizzazione dell'intervento. Il costo dell'intervento dovrà essere comprovato dal soggetto proponente tramite idonei preventivi di spesa, che dovranno essere allegati alla documentazione di domanda.

9. Per le iniziative di cui all'**art. 4, comma 1 lettera d) 1.** che prevedono l'adeguamento di impianti che utilizzano come combustibili idrocarburi al fine di renderli compatibili con combustibili puliti, comprese le biomasse e i biocarburanti, è riconosciuta un'intensità di contribuzione pari al 50% della spesa ammissibile per la realizzazione dell'intervento. Il costo dell'intervento dovrà essere comprovato dal soggetto proponente tramite idonei preventivi di spesa, che dovranno essere allegati alla documentazione di domanda.

10. Il limite massimo di contributo concedibile a fronte della spesa per la certificazione di cui all'articolo 22 è pari ad euro 2.500,00.

11. Per le iniziative che prevedono la contestuale rimozione dell'amianto viene riconosciuto un contributo aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'intervento energetico proposto, secondo quanto indicato nella Tabella 7.

Tabella 7 - Contributo rimozione e smaltimento amianto

Tipologia di intervento	Costo riconosciuto espresso in euro	Contributo massimo riconoscibile
Rimozione e smaltimento dell'amianto per interventi fino a 100 mq	$C_{\text{costo}}=20,50 \cdot S$	50%
Rimozione e smaltimento dell'amianto per interventi con superficie superiore a 100 mq fino a 500 mq	$C_{\text{costo}}=13,40 \cdot S$	50%
Rimozione e smaltimento dell'amianto per interventi con superficie superiore a 500 mq	$C_{\text{costo}}=10,00 \cdot S$	50%
S= Superficie piana bonificata Il costo riconosciuto viene applicato in modo costante a tutta la superficie in funzione dell'indice derivante dalla superficie bonificata. Nel caso in cui il componente bonificato sia costituito da più strati sovrapposti di lastre di amianto, la superficie bonificata viene determinata come somma della superficie piana delle singole lastre.		

I costi sostenuti per la rimozione dell'amianto non concorrono alla determinazione del costo complessivo dell'iniziativa.

12. Nel caso di presentazione di iniziative per le quali è prevista l'applicazione dei costi convenzionali definiti nel presente articolo, non è richiesta la presentazione di preventivi di spesa a comprova del costo d'investimento indicato. In tali casi il costo massimo ammissibile deriverà dall'applicazione del costo convenzionale d'investimento moltiplicato per il parametro individuato.

Qualora l'intervento proposto a finanziamento presenti un costo superiore rispetto a quello determinato dall'applicazione dei costi convenzionali di cui all'art. 10, il costo massimo ammissibile verrà rideterminato entro il valore limite definito. Qualora il costo previsto sia inferiore verrà ammesso il costo indicato dal soggetto proponente, anche ai fini della determinazione dei parametri di valutazione previsti all'art. 16.

Nel caso di presentazione di iniziative per le quali non è prevista l'applicazione di costi convenzionali, il soggetto proponente dovrà allegare alla documentazione di domanda idonei preventivi di spesa a comprova del costo indicato.

Art. 11 Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo le spese strettamente connesse alle iniziative di cui all'art. 4, sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo a valere sul presente bando.

2. Per le iniziative eventualmente già avviate di cui all'art. 4, comma 18, l'ammissibilità della spesa decorre dal 2 luglio 2010, purché l'iniziativa non sia ancora conclusa alla data di presentazione della domanda a valere sul presente bando. Si intendono concluse alla data di presentazione della domanda le iniziative i cui documenti di spesa siano stati tutti emessi e regolarmente quietanzati entro tale data e per i quali sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione o collaudo o analogha documentazione nel caso di acquisizione di beni o servizi.

3. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) Impianti⁵;
- b) Opere edili⁶;
- c) Strumenti, macchine, attrezzature e apparecchiature⁷;
- d) Spese per progettazione, direzione lavori e collaudi⁸;
- e) Accertamento tecnico⁹;
- f) Beni immateriali¹⁰;
- g) Spese per attività di certificazione¹¹.

⁵ Tale voce di spesa si riferisce all'acquisto di impianti o loro parti e alle relative spese di trasporto, montaggio e assemblaggio.

⁶ Tale voce di spesa si riferisce alla realizzazione di opere edili connesse e dimensionate agli impianti, e opere edili necessarie alla riqualificazione energetica degli edifici.

⁷ Tale voce di spesa si riferisce all'acquisto di strumenti, macchine, attrezzature e apparecchi in sostituzione di apparecchiature esistenti e necessari al risparmio energetico e correlato all'attività dell'impresa, nonché all'acquisto di strumentazioni necessarie al monitoraggio e alla valutazione costante dei risultati.

⁸ Tale voce di spesa si riferisce alle spese di progettazione, direzione lavori e collaudi per la parte afferente alle opere e agli impianti, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

⁹ Tale voce di spesa si riferisce all'accertamento tecnico di rispondenza dell'impianto all'intervento programmato.

¹⁰ Tale voce di spesa si riferisce all'acquisizione di brevetti, know-how, risultati di ricerca, diritti di licenza strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimento.

¹¹ Tale voce di spesa si riferisce all'attività di certificazione di cui ci si può avvalere secondo le modalità previste dall'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000.

4. Nell'ambito delle tipologie di spesa di cui al comma 3, sono ammissibili le seguenti spese:

per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a) 1.:

- spese per la riqualificazione energetica dei componenti opachi dell'involucro edilizio, inclusi gli oneri per la sicurezza;
- spese per la riqualificazione energetica dei componenti finestrati dell'involucro edilizio, inclusi gli oneri per la sicurezza;
- spese tecniche in misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del Presidente della Regione 0453/05;

per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a) 2.:

- spese per la fornitura e posa in opera di motori elettrici ad elevata efficienza marchiati EE1;
- spese per la fornitura ed installazione di inverter applicati ad apparecchiature elettriche esistenti;
- spese per la sostituzione di corpi illuminanti esistenti, con nuove armature, complete di sistema ottico, lampada a basso consumo, riflettore e reattori;
- spese per la fornitura e posa in opera di generatori di calore con tecnologia a condensazione, compresi eventuali interventi di adeguamento impiantistico della centrale termica (rete idraulica, camino, rete gas) al fine di allacciare l'impianto al nuovo macchinario;
- spese per lo smaltimento delle apparecchiature sostituite ;
- spese tecniche in misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del Presidente della Regione 0453/05;

per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a) 3.:

- spese per la fornitura e posa in opera di pompe di calore geotermiche, compresi la realizzazione delle sonde geotermiche, la realizzazione dei collegamenti idraulici alle sonde ed eventuali interventi di adeguamento impiantistico della centrale termica al fine di allacciare l'impianto esistente alle nuove apparecchiature;
- spese per lo smaltimento delle apparecchiature sostituite;
- spese tecniche in misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del Presidente della Regione 0453/05;

per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1 lettera a) 4.:

- spese per la fornitura e posa in opera di impianti e macchinari;
- spese per la razionalizzazione e l'isolamento di reti esistenti di distribuzione del calore, dell'aria compressa, del freddo;
- spese per la fornitura e posa in opera di sistemi di gestione in grado di ridurre i consumi energetici;
- spese tecniche in misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del Presidente della Regione 0453/05;

per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b) 1.:

- spese per la fornitura e posa in opera di impianti fotovoltaici;
- opere edili connesse;
- spese tecniche in misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del Presidente della Regione 0453/05;

per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1 lettera b) 2.:

- spese per la fornitura e posa in opera di collettori solari termici e compresi eventuali interventi di adeguamento impiantistico della centrale termica al fine di allacciare l'impianto esistente alle nuove apparecchiature;
- opere edili connesse;
- spese per sistemi di staffaggio, dispositivi di accumulo, e relativi dispositivi di regolazione;

- spese tecniche in misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del Presidente della Regione 0453/05;

per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1 lettera **b) 3.**:

- spese per la fornitura e posa in opera di impianti eolici, incluse eventuali opere edili connesse alla realizzazione dell'opera;
- spese tecniche in misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del Presidente della Regione 0453/05;

per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1) lettera **c) 1. e c) 2.**:

- spese per la fornitura e posa in opera di impianti di cogenerazione;
- spese per la trasformazione di impianti di cogenerazione esistenti in impianti ad alto rendimento;
- opere edili connesse;
- spese per la realizzazione della rete di teleriscaldamento per la distribuzione del calore;
- spese tecniche in misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del Presidente della Regione 0453/05;

per le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1) lettera **d) 1.**:

- spese per l'adeguamento di impianti mediante l'installazione di nuovi generatori di calore alimentati a combustibile "pulito";
- spese per l'adeguamento di impianti e macchinari esistenti al fine di renderli compatibili con combustibili puliti, inclusa l'acquisizione di brevetti;
- spese tecniche in misura non superiore alle aliquote massime previste dal decreto del Presidente della Regione 0453/05.

5. Le spese sostenute per la neutralizzazione e lo smaltimento di coperture in amianto sono considerate ammissibili qualora eseguite in concomitanza con ciascuna iniziativa prevista dal presente bando, a condizione che gli interventi di bonifica siano necessari alla realizzazione dell'iniziativa proposta e ad essa dimensionati.

Art. 12 - Spese non ammissibili

1. Per la realizzazione delle iniziative di cui al presente bando, non sono considerate ammissibili le spese diverse da quelle previste all'art. 11 ed, in particolare, le spese relative a:

- a) servizi continuativi o periodici connessi al normale funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale, ordinaria, economica e finanziaria, legale, notarile, i servizi di contabilità o revisione contabile, fatte salve le spese relative all'attività di certificazione della spesa rendicontata;
- b) spese per interessi debitori e commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari;
- c) contratti di leasing, ovvero tutte le spese sostenute tramite leasing;
- d) spese rientranti nell'ambito del divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della L.R. 7/2000¹²;
- e) contributi in natura;
- f) spese generali;
- g) spese accessorie quali IVA, valori bollati e altre imposte e tasse;
- h) ammende penali;
- i) canoni di manutenzione e assistenza;

¹² Ai sensi della L.R. 7/2000, art. 31, comma 1, non e' ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

- j) noleggio di strumentazioni e attrezzature;
- k) acquisto di beni o materiali usati;
- l) ammortamento di immobili, impianti e attrezzature.

Art. 13 – Avvio, durata e conclusione dell’iniziativa

1. Le imprese indicano in sede di domanda le date presunte di avvio e di conclusione dell’iniziativa. Nel caso delle iniziative di cui all’art. 4, comma 18, avviate prima della presentazione della domanda a valere sul presente bando, le imprese indicano le date di avvenuto avvio dell’iniziativa e di presunta conclusione della stessa.

2. Le imprese avviano l’iniziativa dal giorno successivo alla presentazione della domanda ovvero all’inoltro della stessa, purché inviata a mezzo raccomandata, e comunque entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione dell’approvazione della graduatoria e della relativa ammissione a finanziamento, salvo una proroga autorizzata ai sensi dell’art. 28, nei termini ivi previsti. Entro lo stesso termine, anche contestualmente alla comunicazione di avvenuto avvio, le imprese indicano la data di conclusione dell’iniziativa.

3. L’avvio dell’iniziativa coincide:

a) nel caso di acquisto di beni mobili, con la data di consegna degli stessi specificata nel documento di consegna, ovvero, in carenza di tale documentazione, con la data della prima fattura;

b) nel caso di interventi aventi rilevanza urbanistica o edilizia di cui alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 “Codice regionale dell’edilizia”, con la data di inizio dei lavori specificata nella denuncia di inizio attività, nella comunicazione di inizio lavori o in altra tipologia di autorizzazione richiesta in relazione a vincoli gravanti sugli immobili oggetto dell’iniziativa ovvero, nel caso di lavori che non necessitano di essere comunicati e/o autorizzati, con la data della prima fattura;

c) nel caso di fornitura di servizi, con la data di inizio della prestazione, specificata nel contratto o nella documentazione equipollente ovvero, in mancanza di tale documentazione, con la data della prima fattura.

4. Il progetto, che può avere una durata massima di 30 mesi, compresa la proroga eventualmente concessa ai sensi dell’articolo 28, deve concludersi entro la data indicata dall’impresa e riportata nel provvedimento di concessione

5. Il progetto si intende concluso alla data di maturazione dell’ultimo costo dimostrabile da fattura o da altra documentazione giustificativa, regolarmente quietanzata entro il medesimo termine, per il quale sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione o collaudo o analoga documentazione nel caso di acquisizione di beni o servizi.

6. Il termine massimo di conclusione dei progetti, comprensivo di eventuali proroghe ai sensi dell’articolo 28, non potrà in ogni caso essere successivo al termine ultimo per la presentazione della rendicontazione delle spese di cui al successivo articolo 20, fatto salvo quanto previsto al medesimo articolo, comma 2. In questo caso, il termine massimo di conclusione dei progetti comprensivo di proroga coinciderà con il termine di presentazione della rendicontazione.

CAPO III - PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Art. 14 – Modalità e termini per la presentazione delle domande

1. Le domande attestanti il possesso dei requisiti previsti a pena di inammissibilità dall’art. 5, commi 1 e 2, sono presentate alla Camera di Commercio territorialmente competente a partire dal giorno successivo ed entro 180 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione. Sono considerate presentate nei termini le domande e le eventuali variazioni delle stesse

pervenute entro i 15 giorni successivi alla scadenza, purché inviate a mezzo raccomandata entro il 180° giorno successivo alla data di pubblicazione; fa fede della spedizione la data del timbro postale.

2. Le domande, debitamente sottoscritte e bollate, devono essere redatte utilizzando il modello di cui all'Allegato C al presente bando, disponibile sul sito della Regione, alla sezione dedicata all'Obiettivo Competitività regionale e occupazione, nonché sui siti di ogni Camera di Commercio. Tutta la documentazione è inserita in una busta chiusa recante la dicitura "POR FESR 2007-2013 – Attività 5.1.a) Sostenibilità energetica – Domanda di partecipazione al bando".

3. Non sono ammissibili le domande relative ad iniziative oggetto di concessione a valere su altri canali contributivi.

4. Nella documentazione di domanda sono descritti in dettaglio le caratteristiche soggettive dell'impresa, le caratteristiche e gli obiettivi dell'iniziativa, il periodo di svolgimento, le risorse da utilizzare ed il dettaglio delle relative spese.

5. La documentazione di domanda, redatta sui fac-simili elencati all'art. 35 del presente bando, comprende:

a) le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti i requisiti di ammissibilità, nonché il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. A tal fine, in attuazione dell'art. 73 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 in materia di sicurezza sul lavoro, la concessione dei contributi alle imprese è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di data non antecedente a 6 mesi rispetto alla presentazione della domanda, resa dal legale rappresentante dell'azienda attestante il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, corredata di copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;

b) la dichiarazione attestante la disponibilità degli immobili/dei beni necessari alla realizzazione dell'iniziativa/oggetto dell'iniziativa;

c) l'autorizzazione scritta del proprietario alla realizzazione dell'intervento nel caso in cui il richiedente sia titolare di un diritto reale di godimento o disponga della struttura edilizia cui si riferisce l'intervento in base ad un titolo idoneo (contratto di locazione/affitto/leasing; contratto di comodato, ecc.);

d) una dettagliata relazione tecnica, sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo dell'Ordine o del Collegio professionale competente, illustrativa delle caratteristiche specifiche dell'iniziativa in relazione ai criteri di cui all'art. 16, redatta conformemente all'Allegato E;

e) l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta dall'art. 4 per le singole tipologie di iniziativa, quali preventivi di spesa;

f) la scheda del progetto, redatta conformemente all'Allegato D;

g) le eventuali spese già sostenute e i relativi documenti di spesa regolarmente quietanzati;

h) gli indicatori di monitoraggio, necessari alla valutazione del concorso delle singole iniziative al raggiungimento degli obiettivi prefissati dal bando, di cui all'art. 1.

6. Sono inammissibili le istanze:

- pervenute dopo il termine di cui al comma 1 del presente articolo;

- oggetto di concessione su altri canali contributivi, ai sensi del comma 3 del presente articolo.

- non redatte sul Modulo di domanda – Allegato C;

- prive di valida sottoscrizione da parte del richiedente;

- individuate come inammissibili ai sensi dell'art. 4, commi 3, 4, 5, 7 e 12.

7. L'impresa che, in corso d'istruttoria, intendesse ritirare la domanda presentata, deve darne tempestiva comunicazione alla C.C.I.A.A. territorialmente competente.

Art. 15 – Istruttoria amministrativa delle domande

1. Ogni Camera di Commercio verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti per la singola tipologia di iniziativa, nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di ammissibilità formale,

generali e specifici previsti dal POR FESR 2007-2013 di cui all'Allegato B al presente bando effettuando, ove necessario, gli opportuni accertamenti anche mediante sopralluoghi o richiedendo eventuale documentazione integrativa.

2. Per l'istruttoria delle domande di contributo e per le variazioni di progetto intervenute dopo la concessione del contributo ai sensi dell'art. 19, le Camere di Commercio possono avvalersi del parere di un esperto indipendente.

3. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento presso ogni C.C.I.A.A. ne dà comunicazione all'interessato, assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine a condizione che sia debitamente motivata e presentata prima della scadenza dello stesso. Qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione decorra inutilmente, la domanda viene archiviata d'ufficio e ne viene data idonea comunicazione ai richiedenti.

4. Ove l'impresa presenti un numero di domande superiore a quello consentito ai sensi dell'articolo 4, comma 16, vengono istruite unicamente le prime 2 domande, facendosi riferimento all'ordine cronologico di presentazione della domanda. Nel caso di invio con raccomandata, si farà riferimento alla data di spedizione mentre, negli altri casi, alla data di presentazione.

5. Le Camere di Commercio, prima della formale adozione del provvedimento negativo dovuto a insussistenza dei requisiti di ammissibilità, comunicano tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Art. 16 – Valutazione tecnica e criteri di priorità

1. Le iniziative ritenute ammissibili in base ai criteri di ammissibilità riportati all'Allegato B, sono valutate sulla base dei criteri di seguito elencati.

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO MASSIMO
a) Energia primaria risparmiata rapportata al costo di investimento (applicato ad interventi per il risparmio energetico)	50
b) Energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili rapportata al costo di investimento (applicato ad interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili)	30
c) Energia totale o incremento di energia prodotta rapportata al costo di investimento (applicato a interventi di cogenerazione)	20
d) Energia primaria risparmiata rapportata al costo di investimento (applicato ad interventi per la sostituzione di idrocarburi con altri combustibili)	20
e) Minimizzazione degli impatti ambientali, riferiti alle emissioni di Co2 ¹³	40
Il costo di investimento verrà determinato secondo le modalità indicate all'art. 10, commi 11 e 12.	

2. I punteggi sono applicati attribuendo il massimo valore all'iniziativa con miglior indice e in progressione lineare fino a zero per le iniziative comprese tra il valore zero e il massimo indice. Gli indici massimi determinati ai fini della predisposizione della graduatoria rimangono il riferimento per la rivalutazione delle iniziative a seguito di rinuncia, revoca o modifica delle iniziative stesse.

¹³ I fattori di emissione di Co2 per la produzione energetica per energia termica ed elettrica sono assunti pari a 0,25 kg CO₂/kWh_t e 0,67 kg CO₂/kWh_e

3. Il punteggio totale assegnato a ciascuna iniziativa risulta dalla somma dei punteggi conseguiti in relazione al criterio concernente la tipologia di iniziativa (comma 1, lettere a, b, c e d) e al criterio concernente la minimizzazione degli impatti ambientali riferiti alle emissioni di CO₂ (comma 1, lettera e).
4. A parità di punteggio si applicano, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

CRITERI DI PRIORITA'

- Possesso della certificazione ambientale ai sensi delle norme ISO 14000 o EMAS;
- Progetti presentati da imprenditoria giovanile¹⁴;
- Progetti presentati da imprenditoria femminile;¹⁵
- Microimprese fino a 9 dipendenti;
- Imprese localizzate nei comuni di montagna;
- Ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 17 – Concessione del contributo

1. I contributi sono concessi tramite procedimento valutativo a bando ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000.
2. L'attività istruttoria svolta presso ogni Camera di Commercio si conclude con l'approvazione, effettuata con determinazione del Segretario generale entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande di contributo, di una graduatoria provinciale parziale recante l'evidenza, per singola provincia:
 - a) dei progetti ammissibili a finanziamento, con specifica della spesa ammissibile e dei contributi rispettivamente assegnabili ai singoli interventi;
 - b) dei progetti non ammissibili a finanziamento per mancanza dei requisiti di cui all'Allegato B, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
3. Sulla base delle graduatorie provinciali parziali di cui al comma 2, la Struttura Regionale Attuatrice predispone la graduatoria regionale unica delle iniziative ammissibili a contributo e l'elenco delle iniziative non ammesse a contributo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
4. La graduatoria e l'elenco di cui al comma 3 sono approvati con decreto del Direttore centrale Attività Produttive e sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito internet della Regione e di ogni Camera di Commercio.
5. Il decreto di cui al comma 4 è adottato entro 30 giorni dal ricevimento dell'ultima graduatoria provinciale e costituisce impegno sul Fondo POR FESR 2007-2013.
6. Sulla base del decreto di cui al comma 4, ogni Camera di Commercio provvede con proprio atto all'impegno delle risorse nei confronti dei rispettivi beneficiari.
7. Le iniziative ammissibili a contributo sono finanziate nei limiti delle risorse messe a bando, secondo l'ordine della graduatoria regionale unica di cui al comma 3. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultimo progetto finanziabile, è disposta la concessione parziale, nei limiti delle risorse disponibili, con riserva di integrazione con le eventuali risorse sopravvenute.

¹⁴ Per l'imprenditoria giovanile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite esclusivamente da giovani di età compresa tra i 18 e 40 anni o le società i cui soci, sia numericamente che finanziariamente, siano in maggioranza assoluta giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni ovvero esclusivamente giovani tra i 18 ed i 40 anni.

¹⁵ Per l'imprenditoria femminile, possono chiedere la priorità le imprese individuali gestite da donne o le società di persone e società cooperative costituite in misura non inferiore al 60% da donne e le società di capitale le cui quote di partecipazione spettano in misura non inferiore ai 2/3 a donne e i cui organi di amministrazione sono costituiti per 2/3 da donne.

8. Qualora si rendano disponibili ulteriori fondi, l'Amministrazione regionale può procedere allo scorrimento della graduatoria. Gli importi disimpegnati a seguito di rinunce, rideterminazioni e revoche non soggetti a procedure di recupero in corso possono essere utilizzati al fine dell'eventuale scorrimento della graduatoria.

9. Le Camere di Commercio comunicano alle imprese utilmente collocate in graduatoria l'assegnazione del contributo.

10. Le imprese confermano ovvero rettificano, entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 9, le date di avvio e conclusione dell'iniziativa indicate in sede di domanda.

11. La concessione dei contributi è subordinata all'accertamento dell'insussistenza di cause ostative di cui all'art. 5, comma 2, lettera f) e del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lettera g) e, nonché alla verifica del rispetto del massimale di cui all'art. 9, comma 2, sulla base di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'impresa a conferma, ovvero rettifica, dei dati precedentemente trasmessi alla C.C.I.A.A. competente.

12. Le Camere di Commercio, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'impresa di cui al comma 10, adottano il provvedimento di concessione del contributo.

13. Le Camere di Commercio comunicano ai beneficiari la concessione del contributo. Nei provvedimenti di concessione sono riportati i termini di avvio e conclusione delle iniziative e di presentazione delle rendicontazioni.

14. I termini di cui al comma 2 e al comma 12 sono sospesi in pendenza dei termini assegnati per le integrazioni della documentazione, nonché per presentare osservazioni, nel caso di preavviso di provvedimento negativo di cui all'art. 15, comma 5.

CAPO IV – PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Art. 18 - Erogazione in via anticipata

1. In conformità a quanto previsto dagli articoli 12 e 13 del regolamento di attuazione del POR e dalla Circolare n° 2 dell'Autorità di gestione del POR, i contributi possono essere erogati in via anticipata, previo accertamento dell'effettivo avvio dell'iniziativa ai sensi dell'articolo 13, comma 3, e presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare maggiorata degli interessi, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 7/2000, redatta secondo il fac-simile disponibile sul sito della Regione e sui siti delle Camere di Commercio, alle seguenti condizioni:

a) nella misura dell'80% del contributo concesso per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare le iniziative ammesse a finanziamento entro 18 mesi dalla data di concessione del finanziamento;

b) nella misura del 70% per l'impresa che si impegni a concludere e rendicontare le iniziative ammesse a finanziamento entro 24 mesi dalla data di concessione del finanziamento;

c) nella misura del 50% del contributo concesso al di fuori delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

2. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 1, lettere a) e b) comporta inderogabilmente la riduzione del 10 per cento del contributo concesso.

3. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 12, comma 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione n. 238/2008, le percentuali di cui al comma 1 possono essere ridotte in applicazione dei limiti annuali imposti dal patto di stabilità e crescita, tramite apposita deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 19 - Variazioni all'iniziativa in corso di realizzazione

1. Non sono ammissibili modifiche alle iniziative oggetto di provvedimento di concessione non imputabili a cause imprevedute e imprevedibili, a cause di forza maggiore o impossibilità sopravvenuta che:

- a) modifichino sostanzialmente obiettivi e finalità dell'iniziativa, quali risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione dell'istanza e da eventuali documenti presentati ad integrazione della medesima;
- b) implichino il venir meno di uno o più dei criteri di ammissibilità di cui all'Allegato B.
- c) comportino una riduzione del punteggio assegnato all'iniziativa tale da determinarne la collocazione nella graduatoria in una posizione inferiore a quella della prima iniziativa non finanziata.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nel caso di eventuali variazioni in corso d'opera, il beneficiario trasmette apposita istanza, debitamente sottoscritta e motivata con il supporto di idonea documentazione giustificativa, alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, al fine di acquisirne l'autorizzazione preventiva. Qualora il richiedente sia titolare di diritto reale di godimento, detta istanza è corredata di autorizzazione scritta del proprietario alla realizzazione dell'iniziativa.

3. Le Camere di Commercio si riservano l'accoglimento delle istanze di variazione entro 30 giorni dal loro ricevimento.

4. L'autorizzazione di eventuali variazioni non determina in alcun caso l'aumento del contributo concesso. Qualora la spesa per l'iniziativa risulti inferiore a quella ammessa a contributo, le C.C.I.A.A. procedono alla proporzionale rideterminazione dello stesso, come previsto al successivo art. 30, comma 1, lettera b).

5. Le Camere di Commercio comunicano tempestivamente alla Struttura regionale attuatrice le determinazioni assunte in relazione alle istanze di variazione pervenute.

Art. 20 – Presentazione della rendicontazione

1. Ai fini dell'erogazione del contributo, i beneficiari presentano alla Camera di Commercio territorialmente competente la rendicontazione di spesa entro il termine massimo di sei mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa fissata nel provvedimento di concessione o successivamente prorogata ai sensi dell'articolo 28.

2. Le Camere di Commercio si riservano, su indicazione della Struttura regionale attuatrice, di ammettere le rendicontazioni presentate oltre il termine di cui al comma 1, unicamente per esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea.

3. Il fac-simile per la presentazione della rendicontazione e la modulistica di corredo, approvati con decreto del Direttore centrale Attività produttive, sono pubblicati sul sito web della Regione e sui siti web delle Camere di Commercio.

Art. 21 – Modalità di rendicontazione

1. I beneficiari presentano alla Camera di Commercio competente apposita istanza di erogazione del saldo del contributo concesso, corredata dalla seguente documentazione:

- a) relazione illustrativa dell'iniziativa realizzata e dei risultati raggiunti;
- b) quadro economico finale di spesa;
- c) prospetto riepilogativo della documentazione di spesa, complessivo e per tipologie di spesa (in formato elettronico e cartaceo);
- d) documentazione di spesa in originale, debitamente quietanzata;

- e) le dichiarazioni attestanti il mantenimento dei requisiti di ammissione di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), c), d), e), h) e i), nonché il possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 2, lettere f) e g);
- f) verbale di ultimazione dei lavori e certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera, sottoscritto dal tecnico abilitato e dal richiedente il contributo, che attesti che l'opera è stata eseguita in conformità a quanto indicato nella domanda di contributo o nell'eventuale variante in corso d'opera autorizzata;
- g) titolo abilitativo edilizio, ove richiesto, nonché eventuali atti autorizzativi di cui l'intervento necessita, discendenti dalle leggi in materia di tutela dei beni culturali, del paesaggio e di tutela ambientale;
- h) eventuale dichiarazione di verifica tecnico-funzionale dell'impianto;
- i) richiesta di agibilità presentata in Comune, ove richiesta;
- j) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà inerente i beni oggetto del contributo soggetti al rispetto dei vincoli di cui all'art. 26;
- k) ogni altro atto o documento eventualmente necessario richiesto dalla Camera di Commercio competente ovvero dall'Amministrazione regionale.

2. La documentazione giustificativa delle spese sostenute e il pagamento delle medesime devono essere di data successiva a quella di presentazione della domanda sul presente bando. Nel caso delle iniziative di cui all'art. 4, comma 18, la documentazione giustificativa delle spese e il pagamento delle medesime devono essere di data successiva al 2 luglio 2010.

3. Le spese sostenute dai beneficiari devono essere giustificate da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente. Fatture e documenti equivalenti sono presentati in originale e vengono successivamente restituiti all'impresa debitamente annullati, a conclusione del procedimento.

4. Non sono ammissibili fatture o documenti equivalenti di spesa di importo pari o superiore a 500,00 euro pagati in contanti.

5. Nel caso di documenti di spesa di importo inferiore a 500,00 euro saldati in contanti, dovrà essere prodotto, quale prova dell'effettiva effettuazione della spesa e della data di pagamento, un estratto contabile che attesti il pagamento ovvero la fattura quietanzata dal fornitore, con firma, data e timbro del fornitore medesimo, ovvero apposita dichiarazione liberatoria del fornitore.

6. Il beneficiario prova l'avvenuto sostenimento della spesa attraverso la seguente documentazione bancaria o postale, attestante l'esecuzione di bonifici bancari o versamenti su conti correnti postali:

- a. copia di estratti conto dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili);
- b. copia delle ricevute bancarie / postali o dei bonifici dai quali si evincano i trasferimenti di denaro effettuati ai fornitori di beni e servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti contabili probatori (fatture e simili).

7. A ogni giustificativo di spesa deve corrispondere un distinto versamento bancario o postale da cui risulti espressamente l'avvenuta esecuzione e la riferibilità del versamento stesso alla specifica fattura o documento probatorio equivalente. Sono ammissibili anche versamenti cumulativi limitatamente ai versamenti che non comprendano documenti di spesa estranei all'iniziativa finanziata, e che siano quindi integralmente riferiti al pagamento di fatture o documenti probatori equivalenti direttamente correlati all'iniziativa finanziata. Nei casi di pagamento cumulativo, l'impresa documenta la tracciabilità del pagamento del singolo giustificativo, con riserva per la Camera di Commercio territorialmente competente di valutare l'ammissibilità della relativa spesa.

8. Entro il termine di rendicontazione i beneficiari devono effettuare tutti i pagamenti relativi alle spese rendicontate, pena l'inammissibilità delle stesse.

9. I beneficiari possono avvalersi dell'attività di certificazione della spesa prestata da commercialisti, revisori contabili, centri di assistenza fiscale con i requisiti e secondo le modalità di cui al successivo articolo 22. La certificazione della rendicontazione non sostituisce in ogni caso la presentazione della documentazione integrale di spesa né l'effettuazione dei controlli previsti.

Art. 22 – Certificazione delle spese

1. Costituisce spesa ammissibile ai sensi del presente bando il costo relativo all'attività di certificazione della spesa connessa alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 4, con decorrenze, limiti, modalità e termini stabiliti dalla competente Autorità di Gestione, che a tal fine emana apposite circolari.

Art. 23 - Liquidazione del contributo

1. Le Camere di Commercio procedono all'istruttoria della documentazione presentata a rendicontazione delle iniziative, verificando la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'erogazione del contributo. Le Camere di Commercio accertano, a tal fine, l'effettiva conclusione delle iniziative tramite controlli e sopralluoghi.

2. Ove la rendicontazione sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'interessato indicandone le cause ed assegnando un termine massimo di trenta giorni per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione. È consentita la richiesta di proroga del termine suddetto a condizione che sia motivata e presentata prima della scadenza dello stesso.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine assegnato per l'integrazione della documentazione, le Camere di Commercio procedono sulla base della documentazione agli atti.

4. Il contributo liquidabile non è in nessun caso superiore all'importo massimo concesso, anche qualora le spese rendicontate e ritenute ammissibili siano superiori a quanto preventivato.

5. Qualora il contributo concesso sia ridotto in applicazione dell'art. 30, in misura tale da risultare inferiore al contributo liquidato in forma anticipata ai sensi dell'art. 18, comma 1, il beneficiario è tenuto a restituire il maggiore contributo percepito in conformità a quanto previsto all'art. 49 della legge regionale 7/2000.

6. I contributi sono liquidati con provvedimento dirigenziale della Camera di Commercio competente entro 90 giorni dalla data di presentazione della rendicontazione. Detto termine è sospeso in pendenza dei termini assegnati per l'integrazione della rendicontazione, nel caso in cui la stessa risulti irregolare o incompleta.

Art. 24 – Sospensioni dell'erogazione del contributo

1. Ai sensi e con le modalità di cui agli articoli 47 e 48 della L.R. 7/2000, la sospensione dell'erogazione del contributo può essere disposta nei seguenti casi:

- a) qualora la Camera di Commercio territorialmente competente abbia notizia, successivamente verificata, di situazioni, tra le quali l'inattività e la liquidazione volontaria dell'impresa, che facciano ritenere che l'interesse pubblico perseguito attraverso l'erogazione del contributo possa non essere raggiunto;
- b) qualora la legittimità del rapporto contributivo sia condizionata dall'accertamento giudiziario di fatti o diritti, sino alla conclusione del procedimento giurisdizionale di primo grado;
- c) in caso di notizia di richiesta o istanza di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa.

CAPO V – OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCHE

Art. 25 - Obblighi dei beneficiari

1. Ai sensi della normativa relativa all'attuazione dei Fondi strutturali 2007-2013, i beneficiari sono tenuti a:

- a) rispettare la tempistica per l'avvio, la conclusione e la rendicontazione delle iniziative prevista nel bando e nel provvedimento di concessione, salvo eventuali autorizzazioni di proroghe di cui al successivo art. 28;
- b) rispettare e mantenere i vincoli di destinazione e operatività dell'intervento di cui al successivo art. 26;
- c) mantenere i requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), c), d), e), f), g), h) i) per tutta la durata dell'intervento e fino alla liquidazione del contributo, fatto salvo quanto previsto all'art. 26, comma 10;
- d) predisporre un sistema contabile distinto oppure un'adeguata codificazione contabile che permetta di ottenere estratti riepilogativi dettagliati e schematici di tutte le operazioni finanziarie oggetto di finanziamento, al fine di facilitare la verifica delle spese da parte delle autorità di controllo comunitario, nazionale e regionale;
- e) conservare in plico separato, fino al 31 dicembre 2020, ai fini dei controlli, la documentazione relativa ai procedimenti amministrativi e contabili, in originale o in copia conforme all'originale;
- f) rispettare la normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul lavoro, nonché osservare le condizioni normative e retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi;
- g) rispettare tutte le condizioni e disposizioni contenute nel POR Obiettivo competitività e occupazione, nei regolamenti comunitari inerenti i Fondi Strutturali, nonché le politiche comunitarie trasversali in materia di tutela ambientale e di pari opportunità, con particolare riferimento ai principi di parità di genere e di non discriminazione;
- h) rispettare, per gli interventi ricadenti in aree naturali protette e in aree Natura 2000, gli strumenti e le misure di salvaguardia e/o conservazione e/o gestione delle aree medesime;
- i) rispettare le condizioni di partecipazione finanziaria del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) di cui all'art. 54 del REG(CE) 1083/2006, comma 3, lettere b) e c) ed il divieto di pluricontribuzione di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 196 del 3/10/2008, pubblicato sul GURI n. 294 del 17/12/2008;
- j) non ricevere altri contributi sulle iniziative oggetto di finanziamento;
- k) consentire ed agevolare ispezioni e controlli da parte della Commissione Europea, dell'Amministrazione nazionale e regionale.

2. I beneficiari sono, altresì, tenuti a:

- a) comunicare tempestivamente qualunque variazione dei propri dati, dei dati relativi al progetto finanziato nonché eventuali varianti, realizzazioni parziali, rinunce ovvero ogni altro fatto che possa pregiudicare la gestione o il buon esito dell'iniziativa alla Camera di Commercio territorialmente competente;
- b) trasmettere la documentazione richiesta nelle varie fasi di istruttoria, nonché le informazioni e i dati sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'iniziativa, necessari ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio MICFvg 2007-2013, alle scadenze e con le modalità comunicate nella richiesta stessa, anche successivamente all'erogazione del saldo;

- c) rispettare le disposizioni del Regolamento (CE) n. 1828/2006 in materia di azioni informative e pubblicitarie. In particolare, al fine di favorire la massima diffusione della conoscenza dei fondi comunitari:
 - in fase di avvio delle operazioni, i beneficiari hanno cura di informare i partecipanti alle iniziative quali fornitori e acquirenti del finanziamento delle medesime nell'ambito del POR mediante indicazione, in ogni comunicazione, del cofinanziamento della UE e, in particolare, del fondo FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale);
 - a operazioni concluse, i beneficiari sono tenuti a pubblicizzare, mediante l'apposizione di idonei strumenti pubblicitari, che l'operazione è stata cofinanziata dall'Unione Europea ed, in particolare, dal suddetto FESR;
- d) accettare l'inclusione nell'elenco dei beneficiari di cui all'art. 33, comma 2;
- e) inviare, su richiesta motivata da esigenze di rendicontazione nei confronti della Commissione europea, la documentazione di spesa disponibile, anche prima della conclusione del progetto;
- f) trasmettere la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il rispetto dei vincoli di destinazione e operatività delle iniziative, ai sensi dell'art. 26, comma 7;
- g) richiedere autorizzazione preventiva alla C.C.I.A.A. territorialmente competente per eventuali variazioni in corso d'opera, come previsto all'art. 19, comma 2.

Art. 26 – Vincoli di destinazione e operatività delle iniziative

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 57 del Reg. CE n. 1083/2006 "Stabilità delle operazioni", il beneficiario dell'iniziativa oggetto di contributo ha l'obbligo di mantenere il vincolo di destinazione oggettivo e soggettivo, nonché l'operatività dell'oggetto del finanziamento per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di liquidazione del saldo del contributo. L'iniziativa non deve subire modifiche sostanziali:
 - a) che ne alterino la natura o le modalità di esecuzione o che procurino un vantaggio indebito ad un'impresa;
 - b) risultanti da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura e/o dalla cessazione di un'attività produttiva.
2. Il vincolo di destinazione è soggettivo e oggettivo.
3. Il vincolo di destinazione soggettivo consiste nel mantenimento in capo al beneficiario della proprietà ovvero della disponibilità dei beni oggetto di contributo per tutta la durata prevista al precedente comma 1.
4. Il vincolo di destinazione oggettivo consiste nell'obbligo di mantenere e utilizzare i beni oggetto di contributo esclusivamente per le finalità progettuali e del bando.
5. Costituiscono violazione degli obblighi discendenti dalla disposizione cui al comma 1, in particolare:
 - a) la cessione dei beni materiali ed immateriali il cui costo è stato ammesso a contributo oppure il loro utilizzo al di fuori del territorio regionale. I beni mobili oggetto di contributo divenuti inadatti all'uso o alla produzione possono essere sostituiti con altri nuovi di fabbrica coerenti con l'investimento realizzato e di valore non inferiore ai beni già finanziati. I beneficiari comunicano tempestivamente l'avvenuta sostituzione alla Camera di Commercio competente. I beni acquistati in sostituzione non possono essere oggetto di altri contributi;
 - b) la cessione di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa cofinanziata;
 - c) l'affitto di azienda o del ramo di azienda relativo all'iniziativa cofinanziata.
6. Per le operazioni straordinarie come il conferimento, la scissione, la trasformazione, lo scorporo e la fusione, si applicano le procedure previste dall'articolo 27, in esito alle quali la Camera di Commercio territorialmente competente, sentita l'Amministrazione regionale, valuta se è rispettato l'obbligo di cui al comma 3.

7. Ai fini della verifica del rispetto dei vincoli di cui al comma 1, i beneficiari presentano in sede di rendicontazione e, successivamente, entro il 28 febbraio di ogni anno, fino al venir meno dei vincoli, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000.

8. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione di cui al comma 7, la Camera di Commercio territorialmente competente procede ai controlli in loco previsti dal POR FESR, previa trasmissione di un sollecito al beneficiario, con fissazione di un ulteriore termine perentorio per l'invio della dichiarazione.

9. L'inosservanza dei vincoli di destinazione e operatività delle iniziative comporta la revoca del contributo, con restituzione delle somme erogate, con le modalità di cui all'articolo 49, commi 1 e 2, della legge regionale 7/2000.

10. La variazione della dimensione aziendale dell'impresa beneficiaria, successiva alla concessione del contributo, non comporta violazione degli obblighi oggetto del presente articolo, né rideterminazione del contributo concesso.

Art. 27 – Operazioni straordinarie

1. In caso di variazioni soggettive dei beneficiari a seguito di conferimento, scissione, trasformazione, scorporo o fusione d'impresa, intervenute tra la presentazione della domanda di contributo e la compiuta decorrenza dei vincoli di cui all'articolo 26, il contributo può essere trasferito al soggetto subentrante, previa presentazione di specifica istanza, a condizione che tale soggetto sia in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo, continui ad esercitare l'impresa senza soluzione di continuità e assuma gli obblighi relativi.

2. Al fine della valutazione delle condizioni che garantiscono il rispetto della disposizione richiamata all'articolo 26, comma 1, l'impresa interessata presenta, entro sei mesi dalla registrazione dell'atto relativo alle operazioni straordinarie di cui al comma 1 del presente articolo:

a) una dichiarazione dell'impresa ammessa a contributo, comprensiva di una relazione concernente l'operazione straordinaria, le motivazioni che si pongono a fondamento della stessa, nonché lo stato delle attività riferite all'iniziativa oggetto di contributo;

b) una dichiarazione dell'impresa subentrante in esito all'operazione straordinaria, contenente la richiesta di conferma di validità della domanda di contributo o dell'eventuale provvedimento di concessione del contributo in relazione ai requisiti di ammissibilità, alle spese ammesse per l'iniziativa e agli obblighi posti a carico del beneficiario;

c) copia dell'atto registrato relativo all'operazione straordinaria.

3. All'istanza di subentro devono essere allegate le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti e l'impegno alla prosecuzione dell'attività con assunzione dei relativi obblighi, secondo le indicazioni pubblicate dalle Camere di Commercio sui rispettivi siti Internet.

4. Qualora l'istanza pervenga prima dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo, la Camera di Commercio competente avvia nuovamente l'iter istruttorio; qualora l'istanza pervenga successivamente, la Camera di Commercio competente espleta le necessarie valutazioni in ordine all'eventuale conferma del contributo concesso.

Art. 28 – Proroghe

1. Le richieste di proroga dei termini di avvio e di conclusione delle iniziative, debitamente motivate, devono essere presentate alle Camere di Commercio prima della scadenza dei rispettivi termini, a pena di irricevibilità delle stesse. Le proroghe sono eventualmente autorizzate dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente, sentita l'Amministrazione regionale, tenuto conto dell'avanzamento e del raggiungimento degli obiettivi di spesa, al fine di garantire un'efficace ed efficiente attuazione del POR FESR 2007-2013.

2. E' ammessa una sola proroga dei termini di avvio e di conclusione dell'intervento, per un periodo non superiore a sessanta giorni, fatto salvo quanto disposto all'art. 13, commi 4 e 6.
3. L'autorizzazione alla proroga del termine di conclusione dell'intervento determina la proroga, di pari durata, del termine di rendicontazione, fatto salvo quanto disposto all'art. 18, comma 2.
4. In caso di mancato accoglimento della richiesta di proroga del termine di conclusione del progetto, ovvero di presentazione della richiesta stessa a termine già scaduto, sono fatte salve le spese sostenute ed ammissibili fino al termine di conclusione originariamente stabilito, previa valutazione dell'effettivo raggiungimento delle finalità originarie del progetto.
5. Nel caso di inosservanza del termine di rendicontazione, la C.C.I.A.A. competente, sentita la Struttura Regionale Attuatrice, procede alla revoca del contributo concesso, fatto salvo quanto previsto all'articolo 20, comma 2.

Art. 29 – Controlli e verifiche tecniche

1. L'Autorità di Gestione del POR FESR provvede ad effettuare controlli sulla regolarità della documentazione comprovante l'avvenuto sostenimento delle spese e sull'ammissibilità delle stesse. I competenti organi comunitari, statali e regionali possono inoltre effettuare in qualsiasi momento verifiche e/o controlli, anche in loco, al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni relative all'attuazione degli interventi finanziati.
2. Nel corso dell'intero procedimento per la concessione ed erogazione del finanziamento, nonché per tutta la durata degli obblighi a carico delle imprese beneficiarie, le Camere di Commercio possono effettuare controlli e verifiche ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 30 – Riduzione del contributo

1. Il contributo concesso viene ridotto in misura proporzionale alla spesa ritenuta ammissibile a rendiconto, purché sia accertato il mantenimento degli obiettivi e delle finalità originari, quando:
 - a) l'iniziativa viene realizzata parzialmente;
 - b) la spesa ammissibile a rendiconto risulta inferiore alla spesa ammessa a contributo, tenuto conto delle eventuali variazioni approvate ai sensi dell'art. 19.
2. Il finanziamento concesso viene ridotto nella misura del 10 per cento nei casi previsti all'art. 18, comma 2.

Art. 31 Revoca del provvedimento di concessione

1. Fatti salvi i casi di revoca previsti all'art. 26, comma 9 e all'art. 28, comma 5, il provvedimento di concessione del contributo è altresì revocato nei seguenti casi:
 - a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato conseguimento degli obiettivi e delle finalità originari;
 - c) difformità di realizzazione rispetto all'iniziativa approvata tali che l'applicazione dei criteri di cui all'art. 16 all'iniziativa effettivamente realizzata determini una riduzione del punteggio assegnato, e che il nuovo punteggio così rideterminato risulti inferiore al punteggio attribuito all'ultima iniziativa ammessa a finanziamento;
 - d) riscontro, in sede di verifiche e di accertamenti, della mancanza dei requisiti di ammissibilità di cui all'Allegato B, ovvero della presenza di irregolarità che investono una parte rilevante delle spese rendicontate;
 - e) riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, anche successivi alla conclusione del progetto, dell'inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo;

- f) in caso di operazioni straordinarie, l'impresa subentrante non abbia i requisiti per subentrare ai sensi dell'art. 27.
2. La revoca del provvedimento di concessione comporta la restituzione delle somme erogate ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 7/2000.
3. Le Camere di Commercio comunicano tempestivamente ai soggetti interessati e alla Struttura regionale attuatrice la revoca del provvedimento di concessione.
4. L'inosservanza degli obblighi dei beneficiari di cui all'art. 25, comma 2, lettera b) comporta la sospensione dell'erogazione del contributo, per la parte non ancora erogata, sino all'adempimento delle prescrizioni stesse; qualora le prescrizioni non siano adempiute entro il termine perentorio fissato dalla Camera di Commercio competente, il provvedimento di concessione è revocato.

CAPO VI – NORME FINALI

Art. 32 - Disposizione di rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente bando, si rinvia alle pertinenti disposizioni richiamate all'articolo 2, nonché alla legge regionale 7/2000 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 33 – Trattamento dei dati personali ed elenco dei beneficiari

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati acquisiti attraverso le domande di contributo, e richiesti ai fini della valutazione delle domande medesime saranno trattati dalle C.C.I.A.A. esclusivamente per l'attività di gestione delle procedure di cui al presente bando, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. I dati elaborati con strumenti informatici verranno conservati in archivi informatici e cartacei. I dati personali potranno venire resi noti ai titolari del diritto di accesso secondo le disposizioni di cui al Titolo IV della L.R. n. 7/2000.
2. Ai sensi dell'art. 6 del REG.(CE) 1828/2006, il beneficiario, in caso di ottenimento del contributo, verrà incluso nell'elenco dei beneficiari che verrà pubblicato secondo quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 2, lettera d) dello stesso regolamento, con l'indicazione della denominazione dell'iniziativa e dell'importo del contributo concesso.
3. I responsabili del trattamento dei dati presso ogni Camera di Commercio sono designati dall'ente camerale di riferimento, in qualità di titolare, conformemente a quanto disposto all'art. 37 del REG(CE) n. 1828/2006.

Art. 34 – Elementi informativi

1. Ai sensi dell'articolo 14 della L.R. n. 7/2000, si comunicano i seguenti elementi informativi:

ORGANISMI INTERMEDI

C.C.I.A.A. di Trieste

Piazza della Borsa, 14
34121 TRIESTE

Responsabile del procedimento

Patrizia ANDOLFATTO

Responsabile dell'istruttoria

Sonja MILISAVLJEVIC

tel. 040 6701403

Silvia ELLERO

tel. 040 6701406

C.C.I.A.A. di Udine

Via Morpurgo, 4
33100 UDINE

Responsabile del procedimento

Iwan OTTOGALLI

Responsabile dell'istruttoria

Tiziano GIACOMELLO

tel. 0432 273522

Dania NEGRONI

tel. 0432 273525

C.C.I.A.A. di Gorizia

Via Crispi, 10
34170 GORIZIA

Responsabile del procedimento

Antonio LUISA

Responsabile dell'istruttoria

Daniela TAMBALO

tel. 0481 384293/384234

C.C.I.A.A. di Pordenone

Corso Vittorio Emanuele, 47
33170 PORDENONE

Responsabile del procedimento

Cinzia PIVA

Responsabile dell'istruttoria

Manola TOFFOLON

tel. 0434 381245/381611

2. Copia integrale del presente bando e dei relativi allegati sono disponibili sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, www.regione.fvg.it, e sui siti web delle Camere di Commercio.

Art. 35 – Elenco degli allegati

1. Gli allegati al presente bando sono i seguenti:

- a) Allegato A (Campo applicazione Regolamento (CE) n. 1998/2006);
- b) Allegato B (Criteri di ammissibilità POR FESR – Attività 5.1.a);
- c) Allegato C (Modulo di domanda);
- d) Allegato D (Scheda del progetto);
- e) Allegato E (Relazione tecnica di progetto);
- f) Allegato F (Parametri dimensionali).